



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da:  
[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore  
Tartaglia, con domicilio eletto presso Angelo Fiore Tartaglia in  
Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

*contro*

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge  
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei  
Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

del decreto n. [REDACTED] nella parte in cui determina l'importo  
della speciale elargizione di cui all'art. 5 1° comma l. 206/04 ed il  
riconoscimento invalidità permanente nella misura dell'11%

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;  
Visti tutti gli atti della causa;  
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;  
Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] la dott.ssa  
Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel  
verbale;

Il Caporal Maggiore dell'Esercito Italiano ricorrente premette di aver  
partecipato alle missioni internazionali di pace con mansioni di  
"fuciliere" in Bosnia nei mesi di settembre/ottobre 1997, in  
Macedonia nel marzo 1999, in cui ha pattugliato anche "depositi  
munizioni abbattuti" (all. 25) e di "aiuto artificiere" in Kosovo  
nell'estate 2001 (con funzioni anche di responsabile riserretta  
munizioni) e "aiuto artificiere" e conduttore automezzi da settembre  
2003 a marzo 2004 (all. 25), in teatri operativi all'estero in cui si  
faceva largo uso di proiettili all'uranio impoverito e che avevano  
richiesto di sottoporsi a numerose vaccinazioni (all. 29), e di essersi  
ammalato, in conseguenza, da Linfoma di Hodgkin sin dall'ottobre  
2007.

Rappresenta inoltre di aver presentato domanda di riconoscimento  
della dipendenza da causa di servizio e di riconoscimento "dei  
benefici per le vittime della criminalità e del terrorismo", senza  
precisare il titolo giuridico né la data di presentazione di tali richieste.  
Dalla documentazione agli atti, inoltre, si evince inoltre che dell'iter  
del procedimento di riconoscimento dei benefici in parola descritto  
dal ricorrente, avviato con la richiesta sopramenzionata di cui non si  
precisa la data, fanno parte anche ulteriori e successive istanze non  
menzionate dall'interessato, ma allegate al ricorso: un'istanza di

riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo datata [redacted] e presentata al Comando Scuola del [redacted] (all. 3) e da questi trasmessa al Centro Militare di Medicina Legale in data 12.12.2007 (all.4); una richiesta di risarcimento del danno (per omessa informazione e mancata adozione delle dovute precauzioni) per €. 5.000.000,00 in data 12.2.2009 (all. 9); nonché un'istanza di concessione "dei benefici per le vittime della criminalità e del terrorismo" datata [redacted] (all. 8) ricevuta dall'Amministrazione il [redacted] nonché analoga istanza ripresentata in data [redacted] con cui ribadisce la domanda di concessione "dei benefici per le vittime della criminalità e del terrorismo di cui all'istanza presentata in data [redacted]" (all. 10).

Sempre dalla documentazione allegata si evince che quest'ultima istanza veniva riscontrata dall'Ufficio Servizi Speciali Benefici Assistenziali – alla quale era pervenuta il [redacted] - con nota del [redacted] (all.11) con cui comunicava all'interessato che in data [redacted] (all. 13) era già stata avviata l'istruttoria per l'ammissione ai benefici di cui al DPR 243/2006 ed informava la contestuale trasmissione della medesima istanza all'Ufficio Servizi Speciali Benefici Assistenziali per Esposizioni Nocive, competente per il beneficio di cui al DPR 37/2009, rappresentando all'interessato che i predetti benefici non erano cumulabili. Analoghe rassicurazioni sull'avvio delle valutazioni di competenza venivano rese dalla D.G.

Sanità Militare- Servizio contenzioso in data [redacted] (all.15).

A riscontro della medesima istanza del [redacted], anche l'Ufficio Servizi Speciali Benefici Assistenziali per Esposizioni Nocive, con nota del [redacted] (all. 12) rilevava che nell'istanza predetta entrambe le normative erano richiamate e quindi, siccome dal tenore

dalla legge 302/1990 (modif- dalla legge 407/1998) e dalla legge n. 206/2004 - per le date del [REDACTED] e [REDACTED] nonché il verbale della seduta del predetto organo medico-legale del [REDACTED] relativo agli accertamenti iniziati in data [REDACTED] su richiesta della Scuola [REDACTED] in cui si valutano gli esiti menomativi della capacità lavorativa come determinativi di una invalidità permanente, inclusiva anche del danno biologico, come unica complessiva valutazione percentuale in misura pari al 15%, all. 18).

Con il ricorso in esame egli impugna il decreto n. [REDACTED] del [REDACTED] con cui gli è stata concessa la speciale elargizione di cui all'articolo 5, commi 1 e 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206 ammontante a soli €. 24.474,55 sulla base del riconoscimento dell'invalidità permanente nella misura solo dell'11% della capacità lavorativa, alla luce del parere espresso dalla CMO di Caserta in data [REDACTED], ai fini della determinazione della percentuale di invalidità complessiva ai fini della liquidazione dei benefici per le vittime della criminalità e del terrorismo - anch'esso impugnato nella parte in cui ha quantificato la percentuale di invalidità complessiva nella misura in contestazione - nonché del parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio in data [REDACTED], che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio "in quanto riconducibile alle particolari condizioni operative cui è stato esposto per missione (...) per cui è da ritenersi equiparato alle vittime del dovere".

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: 1) Violazione dell'art. 2 del DPR 181/2009, per omessa applicazione della tabella 1 ad esso allegata. Eccesso di potere per erronea valutazione della situazione di fatto, errore sui presupposti, incongruità, illogicità, contraddittorietà

manifesta; inattendibilità, contraddittorietà, apoditticità, insufficienza della motivazione; difetto di istruttoria.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di stile.

In vista della trattazione del merito il ricorrente ha depositato documentazione medica.

Con ordinanza n. [REDACTED] del [REDACTED] sono stati disposti incompetenti istruttori, rimasti ineseguiti.

Il ricorrente ha depositato documentazione medica attestante la presenza di nano particelle di metalli pesanti nei tessuti biologici.

All'udienza pubblica del [REDACTED] la causa è stata trattenuta in decisione.

Il signor [REDACTED] impugna il decreto n. [REDACTED] del [REDACTED] con cui gli è stata concessa la speciale elargizione di cui alla Legge 3.8.2004, n. 206 e art.5 DPR 243/2006 (estesa dall'art. 2 della Legge n. 244 del 24.12.2007 - Legge Finanziaria per il 2008 che ha equiparato il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero alle "vittime del dovere") nella misura di soli €. 24.474,55 sulla base della sola invalidità permanente, erroneamente percentualizzata nella misura di solo l'11% della capacità lavorativa; impugna altresì, quale atto presupposto, il parere espresso dalla CMO di Caserta in data [REDACTED], ai fini della determinazione della percentuale di invalidità complessiva ai fini della liquidazione dei benefici per le vittime della criminalità e del terrorismo nella parte in cui ha quantificato la percentuale di invalidità complessiva in misura ridotta rispetto a quanto ritenuto dallo stesso interessato correttamente spettantegli.

In via preliminare va osservato che successivamente all'adozione del decreto n. [REDACTED] oggetto di impugnativa, l'Amministrazione ha adottato il DM n. [REDACTED] in data [REDACTED] con cui ha riconosciuto al ricorrente

la speciale elargizione prevista dall'art. 2 del DPR 37/ 2009 (ora art. 1079 del DPR 90/2010) per i soggetti che sono stati esposti all'uranio impoverito nelle missioni nei teatri operativi nella misura di €. 60.346,00 sulla base del parere espresso dalla CMO di Caserta in data [REDACTED] che gli ha riconosciuto l'invalidità complessiva nella misura del 26% e del parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio in data [REDACTED], che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell'infermità in questione nonché la riconducibilità alle particolari condizioni operative cui è stato esposto per missione ovvero a particolari fattori di rischio per le missioni svolte". Con il decreto sopravvenuto gli è stata corrisposta la differenza di €. 35.871,45 rispetto all'importo già assegnato ex art. 243/2006 con il decreto n. 38 in conformità alle modalità di corresponsione prescritte dall'art. 1084 del DPR 90/2010 il quale prevede che il beneficio va elargito, nel rispetto del divieto di cumulo, qualora gli interessati "non abbiano già beneficiato, per la medesima percentuale di invalidità, del corrispondente beneficio previsto dalle norme vigenti in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere. Nel caso in cui venga accertata ai sensi del presente capo, una percentuale di invalidità maggiore rispetto a quella già riconosciuta, l'elargizione è determinata per differenza e inserita nel piano di riparto". Appunto ciò che è accaduto nel caso in esame, in cui con il decreto n. 38 già era stata concessa al ricorrente la speciale elargizione in favore delle vittime del terrorismo, anche se in misura ridotta, ora incrementata, per differenza con l'elargizione ex art. 1079 del DPR 90/2010 di più elevato ammontare.

L'adozione del decreto n. [REDACTED] non fa tuttavia venir meno l'interesse del ricorrente alla decisione del ricorso avverso il decreto n. [REDACTED] in quanto con il predetto gravame egli pretende la corresponsione della speciale elargizione di cui agli articoli 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e 5, commi 1 e 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206 in misura maggiore rispetto a quella riconosciutagli dal decreto sopravvenuto.

Nel merito il ricorso è fondato nei limiti che di seguito si precisano.

Secondo il ricorrente il decreto n. [REDACTED] è illegittimo in quanto determina la misura della speciale elargizione di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 senza fare corretta applicazione della formula di calcolo "IC = DB+DM + (IP-DB)" prevista dalla normativa in materia finendo per stabilire un importo troppo basso rispetto a quello effettivamente spettante.

I criteri per la determinazione dell'invalidità permanente stabiliti dall'art. 5, DPR n. 243/2006 e dal DPR 37/2009, ora trasfuso nell'art. 1082 del DPR n. 90/2010, che sono analoghi a quelli stabiliti dal DPR 181/2009 (regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206) prevedono il procedimento di calcolo così stabilito:

*"1. Per l'accertamento delle percentuali di invalidità si procede secondo i seguenti criteri e modalità: a) la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all' articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della salute 5 febbraio 1992 e successive*

modificazioni, e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le seguenti corrispondenze: 1) tabella A prima categoria 100% - 91%; 2) tabella A seconda categoria 90% - 81%; 3) tabella A terza categoria 80% - 71%; 4) tabella A quarta categoria 70% - 61%; 5) tabella A quinta categoria 60% - 51%; 6) tabella A sesta categoria 50% - 41%; 7) tabella A settima categoria 40% - 31%; 8) tabella A ottava categoria 30% - 21%; 9) tabella B 20% - 11%.

Alle invalidità o mutilazioni di prima categoria della Tabella A che risultino contemplate anche nella Tabella E, corrisponde un'invalidità permanente non inferiore al cento per cento;

b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico;

d) la percentuale di invalidità complessiva (IC), che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico:  $IC = DB + DM + (IP - DB)$ .

2. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo n. 209 del 2005,



*la percentuale del danno biologico è determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro della salute 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni. La percentuale del danno biologico, così determinata, può essere aumentata, ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005, da parte dei competenti organismi sanitari”.*

Analoghi criteri e modalità di calcolo sono stabiliti dal DPR 30 ottobre 2009, n. 181, regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

Tali parametri e metodi di calcolo sono stati rispettati dalla Commissione medico-ospedaliera di Caserta che nella seduta del [REDACTED] ha espresso all'unanimità la valutazione delle percentuali di invalidità attenendosi ai criteri sopraindicati in quanto ha proceduto: sub a) a determinare la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, nella misura dell'11% è attribuita, come prescritto dall'art. 5 del DPR n. 243/2006 e dal DPR 37/2009 (ora trasfuso nell'art. 1082 del DPR n. 90/2010), *“scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate con il decreto del Ministro della salute 5 febbraio 1992 e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e relativi criteri applicativi”.* Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le seguenti

corrispondenze: 1) tabella A prima categoria 100% - 91%; 2) tabella A seconda categoria 90% - 81%; 3) tabella A terza categoria 80% - 71%; 4) tabella A quarta categoria 70% - 61%; 5) tabella A quinta categoria 60% - 51%; 6) tabella A sesta categoria 50% - 41%; 7) tabella A settima categoria 40% - 31%; 8) tabella A ottava categoria 30% - 21%; 9) tabella B 20% - 11%. Alle invalidità o mutilazioni di prima categoria della Tabella A che risultino contemplate anche nella Tabella E, corrisponde un'invalidità permanente non inferiore al cento per cento;

sub b) a determinare la percentuale del danno biologico (DB) nella misura del 9% attenendosi a quanto previsto dall'art. 5 del DPR n. 243/2006 e dal DPR 37/2009 (ora trasfuso nell'art. 1082 del DPR n. 90/2010) e cioè sulla base delle "tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209";

- sub c) a determinare la percentuale del danno morale (DM) nella misura del 5% nel rispetto dei limiti sanciti dalla normativa sopra richiamata che dispone che questa debba essere stabilita "caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e ....della lesione alla dignità della persona (...) in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico;

Orbene, sulla base dei valori attribuiti alle tre voci sopraindicate, la percentuale di invalidità complessiva (IC) – riportata sub d) – è stata calcolata nel rispetto del limite sancito dalla predetta normativa - che stabilisce che "in ogni caso non può superare la misura del cento per cento" – e della modalità di calcolo prescritta – sintetizzata dalla formula  $DB+DM + (IP-DB)$  - che prevede essa "è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore,

se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico". È agevole verificare la correttezza dei conteggi effettuati in quanto la percentuale di invalidità complessiva (IC) del 16% è la risultante della sommatoria del danno biologico (DB) del 9% e del danno morale (DM) del 5% - che danno come valore 14% - addizionata al valore dato dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa (11%) e la percentuale del danno biologico" (9%) che dà come valore 2% (che, appunto, addizionato a 14% dà il 16% finale).

Incomprensibilmente, invece, il decreto n. [REDACTED] del [REDACTED] impugnato fa riferimento alla sola percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa (11%), anziché alla percentuale di invalidità complessiva (IC) del 16%, determinata sulla base dei criteri di calcolo sopra esposti, e chiaramente evidenziata nel parere espresso dalla CMO di Caserta in data [REDACTED], che è richiamato, quale atto presupposto, nelle premesse dello stesso decreto che poi invece immotivatamente se ne discosta. Ragioni che non sono state chiarite neppure in corso di giudizio, nonostante il Collegio abbia disposto appositi incumbenti istruttori al riguardo e che rendono il decreto impugnato illegittimo e quindi meritevole di annullamento nella parte in cui prende a base di calcolo della speciale elargizione un parametro (invalidità lavorativa) diverso rispetto a quello prescritto (invalidità complessiva) e quindi commisura il beneficio in misura ridotta (11%) rispetto a quella spettante (16%).

Alla luce di quanto sopra esposto, il decreto n. [REDACTED] impugnato risulta viziato dal denunciato errore nel procedimento e nel criterio di calcolo denunciato dal ricorrente e va pertanto annullato.

Diversamente, il Collegio non dispone di sufficienti elementi per stabilire la fondatezza del ricorso anche nella parte in cui il ricorrente contesta in modo analitico i valori utilizzati nel calcolo eseguito dalla Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Caserta nella seduta del [REDACTED] per stabilire la percentuale di invalidità permanente (voce sub a) in misura asseritamente troppo ridotta (dell'11% anziché del 30%), in quanto l'infermità di cui è portatore sarebbe ascrivibile all'8^ Categoria della Tabella "A". Al riguardo il ricorrente denuncia la contraddittorietà con il successivo parere della CMO di Caserta del [REDACTED] nel quale si indica come data di stabilizzazione dell'infermità in questione il [REDACTED] e la si giudica ascrivibile all'8^ Categoria della Tabella "A".

Il Collegio, in merito a quest'ultimo elemento, non può che limitarsi a rilevare che di tale ulteriore giudizio medico-legale non vi è traccia in atti ed a osservare, in merito al ventilato contrasto, che l'eventuale discordante parere espresso dalla CMO di Caserta il [REDACTED], successivamente al decreto n. [REDACTED] del [REDACTED] non ne inficia la legittimità in quanto questa deve essere valutata alla stregua degli elementi esistenti e conosciuti al momento della sua adozione.

Quindi solo in via generale ed astratta merita condivisione il ricorso ove rammenta il percorso del calcolo che deve essere seguito dalla PA per stabilire "sub a) la percentuale d'invalidità permanente (IP)" è quello prescritto dall'art. 5 del DPR n. 243/2006 e dal DPR 37/2009 (ora trasfuso nell'art. 1082 del DPR n. 90/2010), *"scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate con il decreto del Ministro della salute 5 febbraio 1992 e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E*

qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED]

[REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Nicola D'Angelo, Consigliere

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

[REDACTED]

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)